

ASD, il rapporto tra Cariche Gratuite e Volontariato sportivo

SINTESI OPERATIVA

Nel tessuto delle società e associazioni sportive dilettantistiche italiane, la figura dell'amministratore che svolge incarichi a titolo gratuito è comune. Questi individui spesso si trovano a fronteggiare un bivio: possono assumere contemporaneamente ruoli retribuiti all'interno della stessa struttura sportiva? La risposta a tale quesito è stata a lungo oggetto di discussione, ma recenti sviluppi legislativi hanno portato chiarezza. L'approfondimento chiarisce il regime tributario e contributivo applicabile, gli adempimenti verso il RASD e le correlate tutele di esenzione.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Nel tessuto delle società e associazioni sportive dilettantistiche italiane, la figura dell'amministratore che svolge incarichi a titolo gratuito è comune. Questi individui spesso si trovano a fronteggiare un bivio: possono assumere contemporaneamente ruoli retribuiti all'interno della stessa struttura sportiva? La risposta a tale quesito è stata a lungo oggetto di discussione, ma recenti sviluppi legislativi hanno portato chiarezza.

Il Quadro Normativo: DLgs. 36/2021

Nel contesto delle associazioni sportive dilettantistiche, la distinzione tra le attività svolte da amministratori e volontari può a volte risultare sfumata. Questi ultimi ricoprono spesso ruoli all'interno dell'associazione senza percepire un compenso, ma la loro posizione si complica quando decidono di assumere incarichi aggiuntivi, potenzialmente retribuiti.

Attività e Compensi nel Volontariato

Le attività svolte dai volontari comprendono la partecipazione diretta allo sport e la formazione degli atleti. La legge impone che tali attività non siano remunerate. Tuttavia, è ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute dal volontario, entro un limite mensile di 150 euro e con l'obbligo di documentazione o autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000.

Copertura Assicurativa dei Volontari

La normativa prevede inoltre che i volontari siano assicurati per la responsabilità civile verso terzi, un obbligo che rientra nelle disposizioni dell'art. 18 comma 2 del DLgs. 117/2017. Questa misura assicura una tutela per i volontari e per le associazioni in caso di eventi dannosi causati o subiti dai volontari stessi durante l'attività.

Incompatibilità tra Volontariato e Retribuzioni

La legge stabilisce che non è possibile per i volontari ricevere un compenso per le attività svolte nell'ambito del loro ruolo. Ciò significa che un'attività volontaria non può essere svolta se contemporaneamente si detiene un rapporto di lavoro retribuito con l'associazione sportiva.

Ruolo degli Amministratori

Gli amministratori delle associazioni sportive dilettantistiche, che svolgono il loro ruolo a titolo gratuito, possono ricevere un compenso per ruoli tecnici o sportivi all'interno della stessa associazione. Questo è permesso perché la loro funzione amministrativa non rientra nella definizione di volontariato stabilita dall'articolo 29.

Esempi Pratici e Casistica

Per illustrare la situazione, consideriamo il caso di Marco, amministratore di un club di nuoto che, senza percepire alcuna remunerazione per il suo ruolo direttivo, riceve un compenso come allenatore. Secondo le norme attuali, questa doppia funzione è permessa, poiché la sua attività amministrativa non rientra nella categoria di volontariato sportivo.

In contrasto, se Laura, volontaria in un'associazione di atletica leggera, volesse ricevere un compenso per l'allenamento degli atleti, ciò sarebbe incompatibile con il suo status di volontaria, in quanto creerebbe un conflitto con il principio di non remunerazione stabilito dall'articolo 29.

Conclusioni e Implicazioni

In conclusione, le recenti normative chiariscono e delineano in modo più preciso i contorni delle attività di volontariato all'interno delle associazioni sportive dilettantistiche. È essenziale che le associazioni comprendano e applichino correttamente queste direttive per evitare conflitti di interesse, garantendo trasparenza e integrità nelle loro operazioni.

PUNTO CHIAVE

DOMANDE E RISPOSTE

1. Cosa si intende per volontariato sportivo?

Per volontariato sportivo si intende l'attività svolta da un soggetto che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

2. Quali sono le caratteristiche delle prestazioni dei volontari?

Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. Non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

3. Quali sono le incompatibilità previste per i volontari sportivi?

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

4. È possibile affiancare alla carica sociale di amministratore a titolo gratuito un'attività di lavoro sportivo retribuita?

Sì, è possibile affiancare alla carica sociale di amministratore a titolo gratuito un'attività di lavoro sportivo retribuita, in quanto la carica sociale non costituisce una fattispecie di volontariato sportivo.

5. Qual è la posizione del Coni in merito alla compatibilità tra la carica di amministratore a titolo gratuito e il lavoro retribuito?

Il Coni afferma che i membri del consiglio direttivo, pur svolgendo gratuitamente il mandato loro conferito dall'assemblea dei soci, non rientrano nella categoria dei volontari e, pertanto, non si ravvisano in tali casi le incompatibilità previste per i volontari sportivi.



Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (04/02/2024). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.